

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA PER GLI ACCERTAMENTI ELEVATI IN VIOLAZIONE ALLE NORME DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA. CIG: 86556482B1

1.PREMESSE

Con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio "Polizia Provinciale" n. 103/2021, questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio di gestione integrata per gli accertamenti in violazione alle norme del nuovo Codice della Strada mediante procedura aperta interamente gestita tramite sistema telematico (START) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell' art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e di quanto disposto per l'aggiudicazione dei contratti sopra soglia dal D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Provincia di Livorno (CODICE NUTS: ITI16).

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il comandante della Polizia provinciale Maurizio Trusendi, responsabile del Servizio "Polizia Provinciale".

Si informa che, in conseguenza dei provvedimenti inerenti il contenimento dell'epidemia da Covid-19, adottati dal Governo per il territorio nazionale e dal Presidente della Regione Toscana, la stipulazione del contratto e l'avvio del servizio sono condizionati dalla disciplina al momento vigente in tema di misure di contenimento del contagio. Pertanto ai concorrenti ed all'aggiudicatario non sarà riconosciuto alcun risarcimento per l'eventuale slittamento dei tempi o l'eventuale revoca dell'affidamento per motivi di pubblico interesse. Di tale condizione riconducibile alla situazione emergenziale sarà richiesta, ai fini della partecipazione alla presente procedura e quindi sanzionata con l'esclusione, apposita accettazione ai concorrenti qualora risultino aggiudicatari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 comma 2 del Codice.

2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1.DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) DUVRI;
- 4) Capitolato tecnico prestazionale;
- 5) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE A.2.0) e ulteriori modelli (scheda consorzata per consorzata esecutrice (modello A.2.1), dichiarazione impresa ausiliaria (modello A.2.2) dichiarazione RTI/Consorzio (modello A.2.3), Ulteriori dichiarazioni (modello A.2.4), Dichiarazione segreti tecnici e commerciali (modello A.2.5);
- 6) Prospetto offerta economica (allegato B);
- 7) Schema di contratto;
- 8) Istruzioni operative per accedere alla piattaforma START e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

Nel rispetto degli artt. 40 e 52 del Codice, la procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START) <https://start.toscana.it>, ove sono pubblicati i documenti di gara. Le offerte pertanto dovranno essere formulate esclusivamente per mezzo del sistema telematico di cui sopra.

Gli operatori economici dovranno essere iscritti nella piattaforma ed essere in possesso di firma digitale.

La documentazione di gara è disponibile oltre che sul portale sopra indicato, sul sito istituzionale dell'Ente www.provincia.livorno.it, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

2.2.CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta. Dette richieste dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante risposta al richiedente e mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma START nella sezione della gara laddove trattasi di quesiti a rilevanza generale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica presente sul sistema (e/o eventualmente anche l'indirizzo PEC) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. In caso

di problemi tecnici temporanei nell'utilizzo della piattaforma, i medesimi dovranno essere tempestivamente segnalati al gestore della piattaforma e per conoscenza alla stazione appaltante. Per informazioni sul funzionamento della piattaforma START contattare il seguente numero telefonico 0810084010 o l'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

2.3.COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal decreto legislativo n. 85/2005.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Salvo quanto disposto dall'art. 76 comma 5 del Codice, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite l'utilizzo della piattaforma START. Eventuali modifiche dell'indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura; la comunicazione inviata esclusivamente all'impresa indicata come capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppandi o consorziandi.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al domicilio digitale del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della gestione esternalizzata dei procedimenti scaturenti dall'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada che interessano il CPP (Comando di Polizia provinciale), ivi compresa la contabilizzazione della relativa entrata ai sensi del D.Lgs. 118/2011, come meglio specificato nel Capitolato tecnico prestazionale.

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell'unitarietà funzionale e della stretta interconnessione delle prestazioni e dei servizi richiesti.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 923.625,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze**, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo a base d'asta è pari ad **€ 923.175,00**, al netto di IVA e/o imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Tale importo presunto è stato determinato così come di seguito:

- n. 40.000 verbali annui per 3 anni= 120.000 per un costo unitario di € 7,50, per un totale al netto dell'IVA di € 900.000,00;
- € 3.000,00 per 3 anni = € 9000,00 per la predisposizione controdeduzioni;
- € 4725,00 per 3 anni= € 14.175,00 per patrocinio legale.

L'importo per oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 450,00 IVA esclusa e non è soggetto a ribasso.

Si specifica che, in caso di attivazione delle opzioni di rinnovo, i costi per la sicurezza da interferenze dovranno essere oggetto di nuova valutazione

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione provinciale.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 342.901,75 relativi a tre anni ¹.

¹ I costi sono stati verificati come adeguati considerando la media dei costi orari del personale dipendente di tipo impiegatizio secondo le tabelle relative al costo del lavoro ad oggi pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle imprese private operanti nei seguenti 2 settori:

- aziende grafiche ed affini e aziende editoriali anche multimediali, di cui al D.M. 10 maggio 2010 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per cui il totale costo orario relativo ad impiegati di livello A della tabella risulta pari ad € 23,76.
- aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, di cui al D.M. 19 maggio 2010 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per cui il costo medio orario relativo ad impiegati di II livello della tabella risulta pari ad € 22,86.

4.DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1.DURATA

La durata dell'appalto (escluse eventuali opzioni) è di 3 anni, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio.

4.2.OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per ulteriori tre anni, per un importo al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge corrispondente ad **€ 923.625,00**.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice (massimo numero sei mesi corrispondenti ad un importo massimo di **€ 153.937,50** al netto di Iva).

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, al netto di Iva, è pari ad **€ 2.001.187,50**.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n.120, la stazione appaltante potrà autorizzare l'esecuzione in via d'urgenza del contratto nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' vietato, ai consorzi designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per questi motivi occorrerà produrre una copia del contratto di rete e dell'atto costitutivo/statuto (da inserire nello spazio "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*").

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6.REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7.REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. b) del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1.REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili pari almeno ad € 600.000,00 IVA esclusa (da indicare nel DGUE parte IV, lettera B, punto 1^a).

Tale requisito, ai sensi dell'art. 83 comma 5, è richiesto per poter selezionare operatori economici dotati di capacità economica e finanziaria idonea a garantire una certa solidità, nonché un adeguato livello di prestazioni in considerazione dell'importo complessivo del contratto e della sua durata.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nei tre anni **antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara**, fra i quali dovrà essere compreso un servizio di importo non inferiore ad € 300.000,00 (da indicare nel DGUE parte IV, lettera C, punto 1b).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni/enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- copia dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/ ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- in mancanza di detti attestati copia di fatture relative alla avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto, l'importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

Nel caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante copia di certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Nel caso in cui i servizi dichiarati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3 c) risultino in corso e non conclusi alla data di scadenza delle offerte, verrà computato ai fini della qualificazione l'ammontare dell'importo proporzionato alla durata della parte di servizio già svolto.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo **all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/ consorzio / GEIE anche da costituire nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al **paragrafo 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo all'aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi di cui al **paragrafo 7.3 lett. c)** deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo **all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I **requisiti speciali** di cui ai **paragrafi 7.2 b) e 7.3 c)** sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate (art. 47 comma 2 bis del Codice), i quali vengono computati cumulativamente in capo al

consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 lett a).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati:

- a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane;
- b) la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria;
- d) l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, dandone comunicazione all'ANAC.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile e quindi causa di esclusione dalla gara, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare e la relativa percentuale dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Come indicato dall'art. 13 del capitolato prestazionale, le uniche tipologie di prestazioni che possono essere oggetto di subappalto riguardano:

- a) forniture hardware, software e relativa manutenzione/assistenza;
- b) fornitura modulistica.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base di appalto, e precisamente di importo pari ad **€ 18.472,50**, salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del Codice;

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, con bonifico, in assegni circolari, a favore della Provincia di Livorno con causale "*Cauzione provvisoria per gara violazione codice strada CIG 86556482B1*";

c. fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Provincia di Livorno rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 con le caratteristiche di cui al Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice (D.M. 19/01/2018 n. 31).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento temporaneo oppure al consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, DM 19/01/2018 n. 31, pubblicato in GURI del 10 aprile 2018 n. 83 contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005), ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante .

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'ambito della documentazione amministrativa nell'apposito spazio predisposto su START denominato "*certificati per riduzione polizza*" il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale, sottoscritta digitalmente dal concorrente .

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta

certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020, per un importo pari a **€ 140,00**, attraverso il nuovo servizio "Gestione Contributi gara " (GCG).

Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

"Pagamento on line" mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;

"Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).

Il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00. Al di fuori di queste fasce orarie potrà essere soggetto a temporanee interruzioni senza preavviso e non è attivo il servizio di supporto dell'Autorità mediante contact center.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione di cui ai successivi paragrafi 15-16-17.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.OE@PA.i-faber.com.**

Si fa altresì presente che per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che al momento della sottoscrizione non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

13.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara la documentazione da produrre nella busta elettronica amministrativa e le offerte tecniche ed economiche dovranno essere inserite nel sistema telematico START, raggiungibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 13/05/2021.**

Il sistema non consentirà l'inserimento dell'offerta oltre detto termine.

Offerte pervenute in modalità diverse dall'inserimento su START saranno dichiarate irricevibili, inammissibili ed escluse.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

L'"OFFERTA" è composta da tre buste elettroniche :

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui al paragrafo 15 del presente disciplinare;

B) OFFERTA TECNICA di cui al paragrafo 16 del presente disciplinare;

C) OFFERTA ECONOMICA di cui al paragrafo 17 del presente disciplinare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma START nella propria Area riservata offerte successive che sostituiscono la precedente , ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;

-con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, il modello ULTERIORI DICHIARAZIONI (modello A.2.4), le eventuali ulteriori dichiarazioni di cui ai modelli A.2.1, A.2.2 , A.2.3 , A.2.5, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta una incertezza assoluta della stessa è sanabile.

E' inoltre soggetta a soccorso istruttorio la mancata/incompleta/irregolare presentazione del progetto di assorbimento del personale, al fine dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 approvate con deliberazione n.114 del 13/02/2019.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La richiesta di regolarizzazione/integrazione documentale sarà inviata mediante la piattaforma START al concorrente interessato, il quale dovrà inviare quanto richiestogli mediante l'utilizzo della stessa piattaforma; la stessa richiesta documentale sarà inviata all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica, indicato in sede di offerta dal concorrente interessato, il quale dovrà inviare quanto richiestogli all'indirizzo PEC indicatogli dalla Stazione appaltante.

15.CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta elettronica relativa alla "Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 viene generata automaticamente dal sistema telematico START in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata)-

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In questo passo il concorrente dovrà indicare, altresì, **tutti** i soggetti (art. 80 comma 3 del Codice) che ricoprono, o i soggetti cessati che hanno ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, le cariche di:

- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
- socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
- socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;

- per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici, soci se:

a) in presenza di socio unico persona fisica, occorrerà indicare il riferimento del socio con indicazione che trattasi appunto di socio unico;

- b) se società con numero di soci pari o inferiore a 4, occorrerà indicare il socio di maggioranza;
c) se vi sono 2 soci al 50% occorrerà indicare i due nominativi.

La presentazione del DGUE di cui al successivo paragrafo 15.2, sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore, **se contenente la dichiarazione di cui al paragrafo 15.2.1 a), verrà inteso implicitamente riferito a tutti i soggetti ivi indicati.**

Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START nei termini e con le modalità sopra precisate dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema, senza apportare modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione", firmato digitalmente, nell'apposito spazio previsto.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascuna impresa dovrà presentare detta domanda sottoscritta digitalmente oppure da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.2.DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila e firma digitalmente, oltre alla domanda di partecipazione, il DGUE (allegato A.2.0) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Pertanto il concorrente dovrà scaricare il modello, compilarlo, firmarlo digitalmente e riallegarlo a sistema.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte è compilata dalla Stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1.1 DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 1.2 dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, utilizzando l'apposito modello (Modello A.2.2) reso disponibile nella documentazione di gara;
- 1.3 dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata utilizzando l'apposito modello (Modello A.2.2) reso disponibile nella documentazione di gara;;
- 1.4 originale o copia autentica o copia conforme ex artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; tale documento dovrà essere inserito nell'apposito spazio creato nella piattaforma Start denominato "*contratto di avvalimento*".

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le parti del servizio che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo dell'appalto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ed alla L. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE **allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis), comma 5 lett. c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), lett. f-bis) e f-ter) del Codice mediante la compilazione del modello A.2.4 "Ulteriori dichiarazioni"** fornito dalla Stazione Appaltante].*

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- 1.a la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 a) del presente disciplinare;
- 1.b la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 b) del presente disciplinare;
- 1.c la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 c) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- (eventuale in caso di avvalimento) dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1, 2 e 5 lett. l) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice che hanno operato presso società incorporate, fusasi o che ha ceduto l'azienda l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2.1 Dichiarazioni riferite a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice

Al riguardo è possibile scegliere fra le seguenti opzioni:

a) dette dichiarazioni vengono rese, conformemente all'art. 47 del DPR 445/2000, direttamente dal legale rappresentante sottoscrittore anche per conto degli altri eventuali amministratori/soggetti cessati indicati nella domanda di partecipazione di cui al paragrafo 15.1 creata da Start; in questo caso il legale rappresentante dovrà dichiarare, nel punto A della parte III del DGUE "Nella mia qualità di legale rappresentante firmatario del DGUE, rendo le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione ex art. 80 comma 1 e comma 2 anche per gli altri soggetti dell'operatore economico che rappresento, tenuti a rilasciare tali dichiarazioni ai sensi del comma 3 del medesimo art. 80".

La compilazione, sottoscrizione e allegazione del DGUE con la dichiarazione di cui sopra è sufficiente.

b) se il legale rappresentante dell'impresa concorrente non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 1 e comma 2 del Codice per tutti i soggetti obbligati, le predette dovranno essere rese **singolarmente** dai soggetti sopra individuati.

A tal fine ogni soggetto potrà:

b1) sottoscrivere per accettazione il DGUE compilato come descritto al paragrafo 15.2 precedente;

b2) compilare e sottoscrivere un DGUE distinto compilando solo la parte afferente all'art. 80 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, e cioè la "Parte III Motivi di esclusione" – sezione A e sezione D, prima riga.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attraverso il modello A.2.4 "ULTERIORI DICHIARAZIONI" le seguenti dichiarazioni:

- 1 *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e alla L. 55/2019]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis), comma 5 c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
- 2 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei

soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice; tale dichiarazione è resa all'interno della domanda di partecipazione compilata utilizzando il form generato dal sistema START;

- 3 dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- ATTENZIONE** : il sistema Start prevede che le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 siano rese all'interno dell'offerta economica compilata utilizzando il form generato dallo stesso sistema Start. Tuttavia, trattandosi di dichiarazioni necessarie ai fini dell'ammissione e pertanto da inserire nella documentazione amministrativa, esse sono state inserite anche nel modello A.2.4 Ulteriori dichiarazioni , predisposto dalla stazione appaltante, così da accertarne la presenza anche nella prima fase della gara.
- 4 accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; tale dichiarazione è resa all'interno della domanda di partecipazione compilata utilizzando il form generato dal sistema START;
- 5 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Livorno, consultabile sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente – Altri Contenuti – Dati Ulteriori – Codice di Comportamento - e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 6 di obbligarsi, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7 attesta di essere informato, ai sensi del GDPR 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- 8 accetta la condizione secondo la quale la stipula del contratto e l'avvio del servizio potranno subire uno slittamento dei tempi o la revoca della aggiudicazione per motivi di pubblico interesse in relazione alla disciplina al momento vigente in tema di contenimento del contagio da Covid-19 , senza che possa essere riconosciuto alcun risarcimento.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **copia conforme all'originale della procura** , se la sottoscrizione avviene ad opera di un procuratore dell'impresa concorrente, che dovrà essere inserita nello spazio apposito su START oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.
- **documento attestante la garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- **certificato/i di qualità** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.
- **dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali contenuti nell'offerta tecnica**, che potrà essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello A.2.5, presente nella documentazione di gara, con la quale autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
- **ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo:** ai sensi del DPR 642/1972, il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 sulla domanda di partecipazione dovrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

1) utilizzo del modello F23, con specifica indicazione nel modello:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: Denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Provincia di Livorno, Piazza del Municipio 4, cap 57123 C.F.: 80011010495);

- del codice ufficio o ente (campo 6: Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – **GARA VIOLAZIONE CODICE STRADA CIG 86556482B1**)

2) applicazione della marca da bollo (contrassegno) su un foglio recante il CIG della gara, provvedendo alla scansione in formato pdf ed allegando nell'apposito campo su START denominato "pagamento imposta di bollo" tale documentazione. In ogni caso l'originale dovrà essere conservato dall'offerente.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

Il mancato assolvimento dell'imposta non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale

● **Progetto di assorbimento**

Ai sensi del successivo paragrafo 24 e dell'art. 22 del capitolato prestazionale il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio (ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile), che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, (ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile), che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (modello A.2.3);
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate(modello A.2.3);
 - c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, (ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile), che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati(modello A.2.3).

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del

soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio , ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - 1.a a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 1.b l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - 1.c le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA TECNICA

I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione:

a) **una relazione tecnica contenente il progetto di gestione** di massimo n. 30 facciate formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea singola. Nelle 30 facciate massime non va ricompresa l'eventuale copertina.

All'interno della relazione il concorrente dovrà indicare il link e le credenziali necessari per l'accesso all'ambiente DEMO, illustrativo delle funzionalità specificatamente richieste nel capitolato tecnico prestazionale.

La relazione dovrà essere articolata con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui al paragrafo 18 del presente disciplinare, al fine di porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere un preciso giudizio e di attribuire il relativo punteggio.

Nel caso in cui l'offerta tecnica predisposta ecceda quantitativamente il limite massimo come sopra specificato, il concorrente non verrà escluso ma la Commissione giudicatrice esaminerà soltanto le pagine contenute nel suddetto limite massimo.

Se nel modello A.2.5 "Dichiarazione segreti tecnici e commerciali" presentato con la Documentazione amministrativa è stata formulata opposizione all'accesso a talune parti dell'offerta tecnica, il concorrente, non a pena di esclusione, ma ai soli fini di una più sicura identificazione delle parti relative alle quali non autorizza l'accesso è invitato ad allegare all'offerta tecnica:

b) **copia dell'offerta tecnica** con oscure le parti costituenti, a giudizio del concorrente, segreto tecnico/commerciale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica di cui al paragrafo 16 deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE **non ancora costituiti**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il **raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE**.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Si precisa che nessun elemento di prezzo o informazioni che possano dare indicazione dello stesso, riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve contenere a pena di esclusione:

- l'offerta economica costituita dal form on-line generato dal sistema e contenente **il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente sull'importo complessivo posto a base di gara di euro 923.175,00, espresso con indicazione di non più di n.2 cifre decimali**, al netto di IVA e/o imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto;
- Compilare e sottoscrivere digitalmente il dettaglio dei costi unitari utilizzando il "Prospetto offerta economica" (allegato B).

Nello spazio relativo all'offerta economica dovranno essere inserite separatamente le seguenti voci:

- il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara (l'offerta è creata automaticamente dal sistema);
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- il dettaglio dei costi unitari utilizzando il "Prospetto offerta economica" (allegato B).

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica e il "Prospetto offerta economica" (allegato B) devono essere sottoscritti con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta economica e il "Prospetto offerta economica" (allegato B) possono essere sottoscritti con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa e costo della manodopera

ONERI PER LA SICUREZZA: All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti l'impresa, ex art. 95 comma 10 del Codice. Tale campo è impostato automaticamente dal sistema. I costi della sicurezza qui richiesti non sono i costi interferenziali, ma sono i costi propri dell'impresa che in via autonoma sostiene per l'esecuzione dell'appalto (a titolo esemplificativo: i costi che eventualmente la ditta deve sostenere per i corsi di formazione; per l'acquisto di DPI etc.)

Il concorrente dovrà quindi specificare i costi della sicurezza da sostenere per l'esecuzione del presente appalto.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

COSTO DELLA MANODOPERA: All'interno del form on-line dell'offerta economica è previsto un campo per l'indicazione dei costi del personale ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form online ed ottenere un nuovo documento.

18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai punteggi di seguito indicati.

Il punteggio massimo attribuibile alle singole offerte è pari a 100 punti ed è così ripartito:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	75
OFFERTA ECONOMICA	25
TOTALE	100

La formazione della graduatoria verrà effettuata in relazione al punteggio complessivo attribuito all'offerta dato dalla somma della valutazione tecnica e della valutazione economica.

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

i = requisito i-esimo;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria

La determinazione dei coefficienti di valutazione V(a)_i di ogni requisito di valutazione dell'Offerta Tecnica avverrà mediante

la "media dei coefficienti", variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate arrotondate alla terza cifra decimale dopo la virgola.

Nel caso in cui venga ammessa alla valutazione tecnica una sola offerta, non si procederà alla trasformazione delle medie provvisorie in coefficienti definitivi.

Con riferimento all'Offerta Tecnica ogni requisito di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0	Assente completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1	Eccellente

La valutazione degli aspetti dell'offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice sulla base dei seguenti requisiti secondo le modalità indicate precedentemente.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono i seguenti:

	Punt. parziali	Punt. totale
A- MODALITA' ED ESECUZIONE DEI SERVIZI		33
Qualità e completezza delle attività inerenti la ricezione dati e la generazione degli atti (Capitolato art. 4.1. lettere a,b,c,d,y)	4	
Qualità e completezza delle attività inerenti la stampa e l'invio dei verbali da notificare (Capitolato art. 4.1. lettere e,f,g,h,i)	4	
Qualità e completezza delle attività inerenti la gestione della posta certificata per l'invio e le notifiche dei verbali (Capitolato art. 4.1 lettera i)	4	
Qualità e completezza delle attività inerenti la ricezione delle prove di notifica, delle dichiarazioni dei conducenti, la verifica delle risultanze e l'eventuale rinotifica dei verbali(Capitolato art. 4.1 lettere l,m,n)	4	
Qualità e completezza delle attività inerenti la ricezione e inserimento a sistema delle prove di avvenuto pagamento (Capitolato art. 4.1. lettere p,q,r)	3	
Qualità e completezza delle attività inerenti la comunicazione pre ruolo e la verifica e aggiornamento dei dati propedeutici all'iscrizione a ruolo (Capitolato art. 4.1. lett. t, aa bis)	3	
Qualità e completezza delle attività inerenti la gestione dei ricorsi avverso i verbali e gli atti conseguenti nonché attività inerenti la stampa e l'invio di comunicazioni all'utenza e alle autorità competenti (Capitolato art. 4.1. lett. u,v)	3	
Qualità e completezza delle attività inerenti le modalità e tempistica di archiviazione sia digitale che fisica di tutta la documentazione inerente l'attività svolta (Capitolato art. 4.1 lett. o, s, z)	4	
Qualità e completezza della formazione del personale preposto alle attività di front e back office (Capitolato art. 4 lett. W, art. 5)	4	

B - GESTIONALE		30
Demo	3	
Soluzione Cloud proposta	4	
Qualità e completezza del servizio di conservazione sostitutiva dei verbali firmati digitalmente (Capitolato art. 4.1 lettera aa)	4	
Qualità e completezza delle attività inerenti gestione e manutenzione del sito web (Capitolato art. 23 - comma 4.11)	4	
Soluzione progettuale: architettura complessiva soluzione SW offerta; accessibilità, fruibilità, intuitività d'uso, interoperabilità con i diversi sistemi; manutenzione e aggiornamento tecnologico; gestione policy di sicurezza, ogni altro aspetto informatico come descritto dall'art. 23 del Capitolato, escluse le attività sopra indicate, oggetto di autonomo punteggio	7	
Formazione ed addestramento all'uso del gestionale: organizzazione e completezza del servizio (Capitolato art. 5 c. 11)	4	
Help desk del gestionale: organizzazione e completezza del servizio (Capitolato art. 5 c. 15, c. 16)	4	
GESTIONE RICORSI		6
Qualità e completezza nell'attività di predisposizione delle controdeduzioni (Capitolato art. 7 c. 1 e 2)	3	
Offerta tecnica relativa al servizio di patrocinio legale dell'Amministrazione nei ricorsi contro l'autorità competente (Capitolato art. 7 c. 1, c. 3)	3	
ELEMENTI TRASVERSALI		6
Qualità e completezza delle attività di puntuale reportistica delle attività finalizzate a consentire alla Provincia il monitoraggio continuo del servizio (Capitolato art. 4.1 lettere x, z, aa, aa bis, bb)	3	
Qualità e completezza delle attività inerenti la tempestività di adattamento del servizio, compresa la modulistica utilizzata, alle eventuali modifiche normative (Capitolato art.4.1 lettera a, art. 5 c.16, art. 5 c.17)	3	

18.2 Offerta Economica (Max 25 punti)

L'offerta economica deve essere espressa come ribasso percentuale rispetto all'importo di € **923.175,00** posto a base di gara.

L'offerta economica sarà valutata utilizzando la seguente formula:

$$P_i = P_{\max} \cdot C_i$$

Dove

P_i = punteggio ottenuto dal concorrente i-esimo

$P_{\max}$ = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo calcolato come segue:

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) \quad = \quad X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) \quad = \quad X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\max} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = Valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0,80 (coefficiente di moltiplicazione)

Amax = Valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

L'operatore economico concorrente dovrà dettagliare nell'offerta economica, utilizzando la tabella sottostante (allegato B "Prospetto offerta economica") i prezzi unitari per i singoli servizi, prezzi che dovranno essere mantenuti per tutta la durata del contratto, anche se superate le quantità stimate.

La valutazione sarà comunque effettuata rispetto al massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara.

	IMPORTO PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	NUMERO STIMATO DI ATTI PER MESI 12	IMPORTO COMPLESSIVO PER SINGOLA ATTIVITA'
Prezzo unitario per lavorazione verbali		40.000	
Prezzo unitario per predisposizioni di controdeduzioni in caso di ricorsi		3000	
Prezzo unitario per l'esecuzione del servizio di patrocinio legale		200	
Prezzo unitario per blocchi verbali		20	
Prezzo unitario per blocchi avvisi		20	

19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA BUSTE ELETTRONICHE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta avrà luogo il giorno 13/05/2021 alle ore 10.00.

La seduta avrà luogo senza la presenza del pubblico, in considerazione del perdurare del rischio correlato alla diffusione del Covid-19, tenuto conto che lo svolgimento telematico tramite la piattaforma START, ai sensi dell'art. 58 del Codice, garantisce l'inviolabilità delle buste elettroniche e l'incorruttibilità e immutabilità di ciascun documento presentato, assicurando altresì la piena tracciabilità di ogni operazione senza che occorra a presidio la presenza fisica del pubblico (come da giurisprudenza conforme -C.d.S. sez. V 21/11/2017 n. 5388).

L'apertura delle buste elettroniche sarà pertanto effettuata dal Seggio di gara in assenza di pubblico; i singoli componenti del seggio opereranno collegandosi tra loro in modalità a distanza o comunque utilizzando soluzioni tali da garantire il rispetto delle misure contenitive da Covid-19. Il resoconto delle operazioni svolte sarà comunicato ai concorrenti e reso pubblico sul portale START al termine di ogni seduta di gara.

Qualora si rendesse necessario modificare la data e/o l'ora della seduta, ed in ogni caso per ogni aggiornamento delle successive sedute di gara, ne sarà data comunicazione sul dettaglio gara all'interno della piattaforma START, almeno un giorno prima della data fissata. Si raccomanda pertanto di tenere sotto osservazione la pagina della gara sulla piattaforma.

Il seggio di gara, nella prima seduta, procederà a verificare il numero di offerte pervenute e, una volta aperte le buste elettroniche, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 se del caso;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione e comunicazione ai concorrenti ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 76 comma 2 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa.

20.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP, se richiesto, nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Qualora siano vigenti misure contenitive da Covid-19, al fine di garantire il principio di collegialità, i lavori della Commissione saranno garantiti da remoto, anche mediante utilizzo di videoconferenze o di analoghi sistemi di collegamento simultaneo.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara consegnerà gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta elettronica contenente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti nel presente disciplinare.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in apposita seduta, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà ad abilitare i concorrenti ammessi alla fase successiva, all'apertura delle buste elettroniche contenenti l'offerta economica, alla verifica della sua correttezza formale e quindi alla relativa valutazione.

La piattaforma START procederà automaticamente alla attribuzione dei punteggi delle offerte economiche valide, sulla base della formula matematica prescelta ed alla formazione della graduatoria.

La piattaforma START, alla conclusione delle procedure di cui sopra, procederà automaticamente alla redazione della graduatoria finale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il

miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e termina i lavori, rinviando gli atti al RUP.

In presenza di almeno tre offerte ammesse, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

Se l'offerta non dovesse superare la soglia di anomalia, oppure laddove le offerte ammesse siano inferiori a 3, la Commissione rinvia gli atti al RUP proponendo l'aggiudicazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella parte della documentazione amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento l'offerta rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto mediante accesso alla Banca Dati Nazionale con il codice denominato "AVCPass (vedi comunicato ANAC del 04/05/2016 in riferimento alla validità della deliberazione ANAC 157/2016 e 111/2012").

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla

segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stazione appaltante, ai fini delle verifiche antimafia riguardanti l'affidamento richiederà il rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 3 del DL 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020. A seguito del rilascio dell'informativa antimafia liberatoria provvisoria sarà autorizzata la stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro i successivi sessanta giorni.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 2.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'appaltatore anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute, nonché i diritti di rogito - relative alla stipulazione.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale in ottemperanza alla direttiva 2014/24/CE art. 18 comma 2 e art.70, all'art. 50 del Codice e alla Linee Guida ANAC n. 13/2019 l'appaltatore si impegna a dare priorità all'assunzione del personale uscente nella riassunzione presso il nuovo gestore, previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico organizzative previste sia riguardo al numero di lavoratori, sia riguardo la loro qualifica.

A tale scopo dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Si fa presente fin da adesso che la mancata presentazione del progetto, anche a seguito della attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo paragrafo.

La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

La presentazione del progetto di cui sopra equivale ad accettazione della clausola sociale il cui obbligo verrà riportato nel contratto.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati necessari per la predisposizione del "progetto di assorbimento" si fa presente che la società che attualmente gestisce il servizio si avvale:

- 1 dipendente LIV. C2 Grafici industria;

-1 dipendente LIV. D2 Grafici industria.

25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la

compromissione in arbitri.

26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR 2016/679/UE e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

27.ACCESO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, è consentito l'accesso agli atti della procedura. Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso.

Ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata (modello A.2.5 Dichiarazione segreti tecnici o commerciali) i dati sottratti dall'accesso.

Quindi:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra.

Il Responsabile del Servizio Polizia Provinciale

Comandante Maurizio Trusendi